

I Cavalieri dell'Incoronata APS

statuto

ART. 1

(Denominazione e sede)

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione denominata: **"I Cavalieri dell'Incoronata APS"**.

1.2. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione I Cavalieri dell'Incoronata APS (di seguito indicata in forma breve come **"Associazione"**) aggiungerà alla denominazione **"I Cavalieri dell'Incoronata APS"** anche la locuzione/acronimo **ETS (Ente del Terzo Settore)**.

1.3. L'Associazione ha sede legale in **Via dei Tigli snc, nel Comune di Santa Croce di Magliano (CB)** e opera nel territorio della **Regione Molise**.

1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Oggetto sociale, finalità e attività)

5.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

5.2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico l'Associazione "I Cavalieri dell'Incoronata APS" promuoverà l'organizzazione di almeno un trekking a cavallo nel corso dell'anno solare con programma delineato e stabilito in maniera preventiva;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Nello specifico l'Associazione "I Cavalieri dell'Incoronata APS" promuoverà attività nel territorio molisano e di paesi limitrofi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Nello specifico l'Associazione "I Cavalieri dell'Incoronata APS" promuoverà attività di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico quali ad esempio tratturi, fontane, opere storiche mediante visite inserite nel programma trekking del momento.

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);

Nello specifico l'Associazione "I Cavalieri dell'Incoronata APS" promuoverà attività volte alla valorizzazione dell'ambiente.

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale (art. 6 CTS), che saranno di volta in volta determinate dall'Organo di amministrazione, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura giuridica utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

6.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Sono denominati "SOCI FONDATORI" coloro i quali hanno partecipato alla fase di concepimento dell'associazione e coloro i quali hanno presenziato alla stipulazione dell'atto costitutivo dell'associazione "I Cavalieri dell'Incoronata APS".

6.2. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate. Il numero dei soci è illimitato.

6.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato da fare in forma scritta e consegnarla personalmente o mezzo mail/WhatsApp integrata delle seguenti informazioni:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;

- l'accettazione del versamento della quota sociale stabilita annualmente dall'Assemblea con la possibilità di poter versare liberamente una quota maggiore superiore al minimo stabilito;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto e accettazione delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo, recepitato la domanda di ammissione a socio, accerta le cause di incompatibilità con gli scopi sociali dell'associazione, delibera sulla stessa, dandone comunicazione all'interessato. Successivamente, l'Organo provvede ad annotare il subentro del nuovo associato nel libro degli associati e a comunicare il subentro del nuovo socio nella prima assemblea utile o nel gruppo WhatsApp dei soci.

Il libro degli associati sarà costituito dall'elenco di tutti i soci con la dicitura "SOCIO FONDATORE" per coloro che avranno i requisiti previsti dall'art. 6.1.

6.4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

7.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- presentare proposte per la realizzazione di eventi che, se rispettanti i fini associativi previsti dallo statuto e solo se il Consiglio di Amministrazione (direttivo) reputerà opportuno, potranno essere messe a votazione dinanzi all'intera Assemblea;
- **esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Consiglio di Amministrazione.**

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno qualora il Consiglio di amministrazione deciderà di redigerlo;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- contribuire all'organizzazione di eventi e allo svolgimento di tutte le attività dell'associazione;

• rispettare ogni singolo socio, evitare conflitti, non ostacolare l'operato del Consiglio di Amministrazione e dell'intera associazione, tenere comportamenti educati e rispettosi sia durante le attività interne dell'associazione che durante lo svolgimento di eventi, non commettere illeciti e o infrazioni in male fede, diversamente risulterà responsabile singolarmente al risarcimento danni nei confronti di chi ha subito il danno e subirà penalità dall'associazione se previste da regolamento interno.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione e decadenza.

8.2 La qualità di associato si perde in tutti i casi previsti dalla legge, art. 24 c.c. .

8.3 La qualità di associato oltre che per gravi motivi ex art. 24 c.c. si perde mediante esclusione deliberata dall'assemblea dei soci, con votazione segreta a maggioranza relativa, dopo aver ascoltato le giustificazioni, nei seguenti casi:

- commissione di due infrazioni o illeciti consecutivi citati nell'ultimo punto dell'articolo 7 del presente statuto;
- non ottemperamento delle regole previste dal seguente statuto, delle regole e deliberazioni adottate per qualsiasi tipo di evento organizzato dalla presente associazione;
- impedimento al corretto svolgimento delle attività interne ed esterne dell'associazione,
- svolgimento di attività concorrenziali o contrarie agli interessi e scopi sociali.

8.4 La decadenza automatica è prevista nei casi in cui il singolo socio non procede al rinnovo della tessera con versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

8.5 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

8.6 Le deliberazioni effettuate in materia di recesso ed esclusione devono essere notificate al singolo socio interessato mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'associato ha la facoltà di ricorrere entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

8.7 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili. Colui che perde la qualità di socio non può chiedere la restituzione delle quote associative versate, né può far valere alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 9

(Gli organi sociali)

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- **l'Assemblea dei soci;**
- **l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);**
- **il Presidente**
- **il Vicepresidente**
- **il Segretario**
- **il Tesoriere**
- **l'Organo di controllo;**
- **la Revisione dei Conti.**

Hanno diritto ad essere eletti, quali membri degli organi sociali, tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali e rispettanti i principi del seguente statuto.

ART. 10

(Assemblea)

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

10.2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati.

10.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

10.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, social media, spedita/divulgata almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

10.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone o se diversamente disposto dal Consiglio Direttivo.

10.6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

10.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 90 giorni.

10.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 1.

10.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.11

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

11.1. L'Assemblea ordinaria:

- **Elegge e nomina i consiglieri del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione),**
- **revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- **approva il bilancio di esercizio;**
- **delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;**
- **delibera sulla esclusione degli associati;**
- **approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;**
- **delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;**
- **delibera sull'applicazione delle sanzioni (e relative more) per la commissione di infrazione da parte dei soci come previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 7 del presente statuto.**

11.2. L'Assemblea straordinaria:

- **delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;**
- **delibera lo scioglimento;**

- **delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;**

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

12.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

12.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

13.1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14

(Organo di amministrazione)

14.1. L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

14.2. L'organo di amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, eletti dall'assemblea, per la durata di 1 (uno) anno e sono rieleggibili per 15 mandati consecutivi, a partire dalla prima elezione utile effettuata con l'approvazione del presente statuto.

Gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

14.3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

14.4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

14.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.6 Il Consiglio direttivo:

- a) affianca e collabora con il Presidente per l'organizzazione e lo svolgimento delle varie attività dell'associazione svolte in qualsiasi periodo dell'anno;
- b) organizza i trekking a cavallo che l'associazione intende svolgere nel corso dell'anno, collaborando nell'ideare i vari percorsi e preparare le varie attività accessorie;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- d) redige il bilancio dell'associazione e le varie relazioni;
- e) redige ed eventualmente modifica il regolamento interno dell'associazione;
- f) vigila sul rispetto del regolamento interno dell'associazione;
- g) delibera, previa istruttoria, circa l'ammissione, il recesso, la decadenza dei soci dell'associazione;

h) adotta eventuali provvedimenti disciplinari in merito a sanzioni e relative more per la commissione di infrazione da parte dei soci come previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 7 del presente statuto, con delibera finale dell'Assemblea ordinaria.

i) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli che, per disposizioni di legge o del presente statuto, fossero riservati agli altri organi sociali e statutari;

j) ogni membro del Consiglio Direttivo ha il diritto di esprimere la propria opinione e di presentare proposte, conformemente agli scopi e alle finalità sociali, per qualsiasi forma di attività da svolgere all'interno dell'associazione;

k) ciascun membro del Consiglio Direttivo ha il diritto di voto in seno all'organo stesso;

l) ogni membro del direttivo ha il ligio dovere di presenziare alle varie riunioni ed assemblea, pena la decadenza dalla carica in caso di assenza per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo. In tal caso, si procederà alla sostituzione con il primo dei soci non eletti, o, in mancanza di tale figura, l'Assemblea ordinaria procederà con l'elezione tra i soci del nuovo membro che andrà a sostituire il membro decaduto.

ART. 15

(Presidente e Vice-Presidente)

15.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

15.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

15.3. Il Presidente resta in carica 1 anno e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

15.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

15.5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 16

(Organo di controllo)

16.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

16.2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Revisione legale dei conti)

17.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

ART. 18

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

18.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19

(Risorse economiche)

19.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Bilancio)

20.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio comprendente il rendiconto economico/finanziario, dovrà essere redatto entro 120 giorni dalla chiusura e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

20.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

20.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali

emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

20.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21

(Libri sociali)

21.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

21.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta motivata, in forma scritta, che dovrà pervenire al Consiglio Direttivo, il quale entro 20 giorni avrà cura di fornire, salvo impedimenti che andranno comunicati al richiedente.

21.3 I libri e i registri richiesti in visione non potranno essere consegnati senza la supervisione di un membro delegato dal Consiglio Direttivo, né potranno essere materialmente deportati in luoghi diversi da quelli in cui sono custoditi.

21.4 I documenti forniti in visione non potranno essere fotografati, né riprodotti in alcun modo e per scopi personali e diffamatori.

ART. 22

(Convenzioni)

22.1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23

(Volontari)

23.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 24

(Personale retribuito)

24.1. L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

25.1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 26

(Assicurazione dell'Associazione)

26.1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

27.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (Assemblea), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 28

(Disposizioni finali)

28.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

SANTA PROGE DI MAGGIORE
01/03/2025

